



# COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 PROVINCIA DI NAPOLI

Tel. 081/533.94.01 Centralino – 081/533.94.11 Diretto – Fax 081/878.95.76

Email : [protezionecivile@comune.massalubrense.na.it](mailto:protezionecivile@comune.massalubrense.na.it)  
[protezionecivile.massalubrense@pec.it](mailto:protezionecivile.massalubrense@pec.it)

Cod. Fiscale 00637560632

Prot. n. 6876 del 20.03.2020

Ordinanza n. 40

**OGGETTO: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19 – CANTIERI EDILI**

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19”* e, in particolare:

- l'Art. 2 *“Ulteriori misure di gestione dell'emergenza”* che così dispone: *“1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.”*;

- l'Art. 3 comma 2 *“Attuazione delle misure di contenimento”* che così dispone *“2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

**VISTO** il D.L. 02.03.2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVBID-19”* ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contigibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*;

**VISTO** il DPCM 8 marzo 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il DPCM 9 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* con il quale si dispone che *“...Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non compatibili;

**DATO ATTO** che il presidente della Regione Campania, in ragione delle diffusione del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze contenenti misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;

**VISTA**, in particolare, l'ordinanza n. 15 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Campania con la quale sono state adottate ulteriori disposizioni a tutela della salute pubblica stabilendo tra l'altro *“che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente indispensabile”*;

**DATO ATTO** che nelle FAQ <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa> è indicato *“Il Dpcm 11 marzo 2020, così come i precedenti, non ha disposto la chiusura dei cantieri. Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale. Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.”*;

**PRESO ATTO** della nota ANCE del 13.03.2020 che tra l'altro comunica *“Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Dpcm dell'11 marzo e vista l'impossibilità di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori con grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni per poter proseguire”, ed ancora “L'organizzazione del cantiere, infatti, in troppi casi non consente di conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni stabilite nell'ultimo Dpcm. Tra le altre difficoltà segnalate in questi giorni dal sistema Ance su tutto il territorio nazionale, si evidenzia: impossibilità di reperire dispositivi di protezione individuale; impossibilità di assicurare servizi di trasporto, vitto e alloggio agli operai in trasferta; respingimenti ai posti di blocco del personale e dei materiali diretti ai cantieri, subappaltatori, fornitori e personale della committenza che non si presenta nei luoghi di lavoro”*;

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza n. 39 con la quale il sottoscritto ha disposto la sospensione di tutti i cantieri edili pubblici e privati fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza comprovate;

**CONSIDERATO** che si sono appalesati i primi contagi anche in Penisola Sorrentina e che, pertanto, occorre ridurre al minimo il transito non necessario sul territorio e che, alla luce della predetta ordinanza n. 39, la vendita di materiali per l'edilizia si presenta del tutto superflua;

**RITENUTA**, in ogni caso, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto, prevenzione e contenimento alla diffusione del virus;

**VISTI:**

- l'art. 50 commi 4 e 5 del D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000;
- il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza Lavoro;

con decorrenza immediata e al fine di tutelare il diritto alla salute dei propri concittadini ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

**ORDINA**

*ad horas* e fino al giorno 3 aprile incluso, per le motivazioni sopra esposte:

la sospensione della vendita di materiali per l'edilizia su tutto il territorio comunale al fine di limitare il più possibile il rischio di contagio da COVID-19.

La presente ordinanza potrà essere aggiornata o prorogata in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

**AVVERTE**

che al Comando Polizia Locale spetta l'esecuzione del presente provvedimento e che in caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

**DISPONE**

L'immediata pubblicazione, fino a sua revoca, del presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune di Massa Lubrense, sul sito internet comunale, sui mezzi di comunicazione e di stampa.

**AVVERTE**

Altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione. È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarlo e di farlo rispettare.

Esso è inviato:

- al Comandante della Polizia Locale;
- alla Prefettura di Napoli - [protocollo.prefna@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefna@pec.interno.it);
- al Comando Stazione Carabinieri di Massa Lubrense - [tna25563@pec.carabinieri.it](mailto:tna25563@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento - [comm.sorrento.na@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.sorrento.na@pecps.poliziadistato.it);
- alla Tenenza Guardia di Finanza Massa Lubrense - [na1530000p@pec.gdf.it](mailto:na1530000p@pec.gdf.it);

Massa Lubrense, li 20.03.2020



Il Sindaco  
Geom. Lorenzo Balducelli  
*[Handwritten signature]*